



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX settembre n.11 c.a.p. 25010
Centralino 0365.558611 fax 0365.558623 **ufficio Polizia Locale 0365.558604**

Nr. di Prot. 7366

OGGETTO:- ORDINANZA NR. 50/04

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO
SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Preso atto che numerosi cittadini residenti o villeggianti hanno presentato lamentele in merito a rumori molesti, riguardanti prevalentemente il periodo estivo, provocati in particolar modo dagli stabilimenti balneari, dalle attività di giardinaggio e dalla musica proposta da alcuni esercizi pubblici;

Ritenuto di dover disciplinare le attività rumorose di carattere temporaneo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno;

Considerato che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;

Visto il comma 4 dell'Art. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991 il quale prevede che le attività temporanee, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbano essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumore previsti dallo stesso D.P.C.M.;

Visto l'Art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto il titolo II "Igiene del territorio" del Regolamento Locale di Igiene tipo, approvato con Delib.G.R. nr.49784 del 28/03/1985 e nr. 52097 del 07/05/1985, con il quale vengono individuati 2.8.8-tab 1 i limiti massimi di rumore (per tipo di rumore continuo, sporadico ed impulsivo) consentiti per il periodo diurno e notturno;

Visto il D.P.C.M. 215 del 16/04/1999 Regolamento delle norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

Visto l'Art. 12 della Legge Regionale 64 del 26/10/1981;

Considerata la natura essenzialmente turistica dell'intero territorio comunale;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Regolamento di Polizia Urbana Comunale;

ORDINA

1. Il divieto di utilizzo sull'intero territorio comunale **dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00**, delle seguenti attrezzature:

- Tosaerba
- Decespugliatore
- Motosega

nonché tutte le attrezzature rumorose adibite alla cura dei giardini;

2. E' altresì fatto obbligo di moderare l'uso dei megafoni negli stabilimenti balneari (Campeggi, Villaggi, Spiagge, ecc.) mantenendone il volume particolarmente basso dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 08,00;

3. Vengono escluse dall'applicazione della presente ordinanza i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici;

4. Vengono altresì escluse dall'applicazione del presente provvedimento le manifestazioni di carattere pubblico e privato preventivamente autorizzate da questa Amministrazione Comunale, alle quali vengono già date le prescrizioni del caso con il titolo autorizzativo;

5. La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla;

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C.P. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e dall'art. 659 del C.P. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), per la violazione della presente Ordinanza è prevista la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma di €. 150,00, che verrà comminata dalla Polizia Locale o dagli altri organi di Polizia;

7. I preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art.12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma IV della Legge 241 del 07/08/1991 che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034 del 06/12/1971;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199 del 24/11/1971.

Dalla Residenza Municipale, li 22 luglio 2004.

IL SINDACO
Gianluigi Marsiletti